



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

| | |
|---------|------------|
| I.D. n. | 64 |
| in data | 18/04/2016 |

L'anno **duemilasedici** addì **18 - diciotto** - del mese di **aprile** alle ore **16:12** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2016.

| | F | C | A | F | C | A |
|-----------------------|----|----|-----------------------|----|----|-----------------|
| VECCHI Luca | Si | | | | Si | |
| AGUZZOLI Claudia Dana | Si | | | Si | | |
| BASSI Claudio | | Si | | Si | | |
| BELLENTANI Cesare | | Si | | | | Si |
| BERTUCCI Gianni | | Si | | | | |
| CACCAVO Nicolas | | Si | | Si | | |
| CAMPIOLI Giorgio | Si | | | | | |
| CANTAMESSI Ivan | | | | | | |
| CANTERGIANI Gianluca | Si | | | | | |
| CAPELLI Andrea | Si | | | | | |
| CASELLI Emanuela | Si | | | | | |
| CIGARINI Angelo | | | | | | |
| DAVOLI Emilia | Si | | | | | |
| DE FRANCO Lanfranco | Si | | | | | |
| DE LUCIA Dario | Si | | | | | |
| FRANCESCHINI Federica | Si | | ----- Assessori ----- | | | Presenti |
| GUATTERI Alessandra | | Si | SASSI Matteo | | | No |
| INCERTI Silvia | | | CURIONI Raffaella | | | No |
| LUSENTI Lucia | Si | | FORACCHIA Serena | | | No |
| MANGHI Maura | Si | | MARAMOTTI Natalia | | | No |
| MARCHI Daniele | Si | | MONTANARI Valeria | | | No |
| MONTANARI Federico | Si | | NOTARI Francesco | | | Si |
| MORELLI Mariachiara | Si | | PRATISSOLI Alex | | | No |
| PAGLIANI Giuseppe | | | TUTINO Mirko | | | No |
| PAVARINI Roberta | Si | | | | | |
| RIVETTI Teresa | Si | | | | | |

Consiglieri **Presenti:** 27
Favorevoli: 20
Contrari: 7
Astenuti: 0

Assessori presenti: 1

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **IOVINELLA Rosa**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari IMU:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- gli articolo 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed istitutivo dell'Imposta Municipale Propria e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, articolo avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 4 Decreto Legge n. 16 del 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'articolo 1°, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- l'articolo 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1°, commi dal 707 al 718;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;

ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari T.A.S.I.:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- l'articolo 1, commi 639, 640, 669 e successivi, della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato T.A.S.I.;
- l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- l'articolo 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertita nella Legge n. 80 del 2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;

Considerato che:

- la legge n. 147 del 2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 prevedono:

- all'articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'articolo 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- all'articolo 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille e che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'articolo 13, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 201 del 2011 e agli alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008).

Richiamati:

ai fini dell'approvazione delle aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 successive modificazioni, e, in particolare articolo 1, comma 3°;
- l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge n. 138 del 2011, come modificato dall'articolo 13, comma 16°, del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

di approvare per l'anno 2016, le aliquote e le discipline regolamentari dell'Imposta Municipale Propria IMU (Allegato A), del Tributo sui servizi indivisibili TASI (Allegato B) e dell'Addizionale Comunale IRPEF (Allegato C).

ALLEGATO A - ALIQUOTE E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IMU

PROSPETTO ALIQUOTE 2016

| | |
|---|---|
| <p><u>0,5 per cento</u></p> | <p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| <p><u>Esenzioni</u></p> <p><u>PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8, A9</u></p> | <p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u></p> <p>(decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> |
| <u>0,5 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> |
| <u>0,76 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 53.</p> |
| <u>0,76 per cento</u> | <p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI – COMODATO</u></p> <p><u>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle</u></p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p><u>0,86 per cento</u></p> | <p><u>relative pertinenze. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio.</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p><u>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio.</u></p> <p><u>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</u></p> <p><u>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) articolo 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale)</u> oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • <u>Il comodato deve essere registrato</u> • <u>il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</u> • <u>il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</u> • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p> |
| <p><u>ESENTI</u></p> | <p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> |

| | |
|---|---|
| <p><u>ESENTI</u></p> | <p><u>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p> |
| <p><u>1,06 per cento</u></p> <p><u>1,06 per cento</u></p> <p><u>1,06 per cento</u></p> | <p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).</p> <p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI</u> La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota dello 0,96 per cento • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse • C7 Tettoie • D/2 Alberghi e pensioni • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><u>0,96 per cento</u></p> | <p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Immobili di categoria B - D/1 Opifici - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili - D/4 Case di cura ed ospedali - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale - Unità immobiliari non locate censite nella categoria catastali C/1 (negozi e botteghe) utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano residenza anagrafica, se persone fisiche, o sede legale, se società, nel Comune di Reggio Emilia <p><u>La sussistenza dei requisiti richiesti per i soli C/1 dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2016 apposito modulo predisposto dall'ufficio .</u></p> |
| <p style="text-align: center;"><u>1,01 per cento</u></p> | <p><u>TERRENI AGRICOLI NON RIENTRANTI TRA QUELLI AVENTI LE CARATTERISTICHE PER ESSERE ESENTI COME SOPRA SPECIFICATO</u></p> |

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992. **Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio** potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i **valori venali medi orientativi** delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
- Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
- La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
- Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
- Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
- Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Decreto Legislativo n° 504 del 1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
- Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

ALLEGATO B - Aliquote e disposizioni regolamentari TASI

PROSPETTO ALIQUOTE 2016

| | |
|--|---|
| <u>0,1 per cento</u> | <u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> |
| <u>0,25 per cento</u> | <u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. |
| TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI. | |

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 1

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Articolo 2

Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'articolo 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo

Articolo 3

La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%)

Articolo 4

Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Articolo 5

Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17;

Articolo 6

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Articolo 7

Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

ALLEGATO C - Regolamento e Aliquote Addizionale Comunale IRPEF

Articolo 1

Aliquote

Le aliquote per l'anno 2016 sono confermate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

| Scaglioni di reddito (da, a) | | Aliquota |
|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 0 | 15.000 | 0,49% |
| 15.001 | 28.000 | 0,51% |
| 28.001 | 55.000 | 0,78% |
| 55.001 | 75,000 | 0,79% |
| 75.001 | | 0,80% |

Articolo 2

Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 Euro.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CAPELLI Andrea**

**IL SEGRETARIO GENERALE
IOVINELLA Rosa**